



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Oggi, 26 aprile 2023, alle ore 14,30, sono presenti:

il Presidente dr. Luciano Spina, la dott.ssa Renata Fermanelli, la dott.ssa Giuliana Segna, la dott.ssa Adriana De Tommaso, il dott. Giuseppe Barbato, il dott. Benedetto Sieff, la dott.ssa Alessandra Tolettini, il dott. Massimo Rigon, la dott.ssa Giuseppina Passarelli, la dott.ssa Enrica Poli, dr. Massimo Morandini.

CON RIGUARDO AGLI EFFETTI DELLA SENTENZA CASS. SU n. 9473/23

- 1) Il ricorrente dichiara in ricorso che il credito non è stato determinato in applicazione delle clausole da ritenersi abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005:
- 2) in mancanza di tale dichiarazione, il giudice ex art. 640 co.1 cpc chiede al ricorrente di specificare la determinazione del credito come sopra
ciò anche per il decreto ingiuntivo europeo.

Si conviene di aggiungere l'avvertimento che il consumatore, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.

In caso opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 cpc

- 1) se è competente il giudice dinanzi al quale è stata introdotta l'opposizione, questi procede anche per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (che ovviamente dovrà riguardare solo l'impugnazione delle clausole abusive);
- 2) se il giudice dinanzi al quale è stata introdotta l'opposizione non è funzionalmente competente per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dovrà assegnare il termine di

40 giorni per la riassunzione dei giudizi dinanzi al giudice competente; con conseguente necessaria sospensione del proprio giudizio.

Quando il giudice dell'esecuzione rileva la possibile presenza di clausole abusive si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito senza sospendere il relativo giudizio esecutivo, sicché il relativo provvedimento non potrà essere reclamato.

Si rileva l'opportunità che il creditore precedente provveda alla notifica dell'avviso che il giudice dell'esecuzione deve dare al consumatore che entro 40 giorni può proporre opposizione al decreto ingiuntivo per far valere esclusivamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, pur rilevando che secondo la sentenza della Corte di Cassazione per il caso di esecutato non comparso l'informazione è da rendersi effettuata con comunicazione di cancelleria; ciò infatti garantisce la certezza in ordine al momento di conoscenza dell'avviso da parte del debitore e la tempestiva riattivazione del procedimento.

In linea generale, si prende atto che nelle fideiussioni le clausole relative al pagamento a prima richiesta sono clausole impongono il pagamento con riserva di eccezione e che non si tratta di contratti autonomi di garanzia.

Sempre con riguardo la posizione del fideiussore, si conviene che sarà necessaria in sede monitoria la produzione della visura della CCIA e nel caso in cui il fideiussore risulti essere socio lo stesso verrà automaticamente considerato non consumatore.

(omissis)